

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

XXXIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 1964

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	313
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
MIGLIORI: Trasferimento dei vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1780, sito in Milano, ceduto dallo Stato all'Associazione nazionale Cesare Beccaria, in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, su altro suolo di metri quadrati 48.000 che sarà ceduto a detta associazione dal Comune di Milano. (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (796-B) . . .	313
PRESIDENTE	313, 314
LONGONI, <i>Relatore</i>	314
SOLIANO	314
Senatore ROSELLI: Modificazione alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1698).	315
PRESIDENTE	315
BIMA, <i>Relatore</i>	315
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Provvedimenti tributari per l'agricoltura. (Modificato dal Senato) (1284-B) . . .	315
PRESIDENTE	315, 317
BIMA, <i>Relatore</i>	315
SOLIANO	316
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	317

La seduta comincia alle 9.

SOLIANO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Azzaro e Mitterdorfer.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Migliori: Trasferimento dei vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1780, sito in Milano, ceduto dallo Stato all'Associazione nazionale Cesare Beccaria in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, su altro suolo di metri quadrati 48.000 che sarà ceduto a detta associazione dal Comune di Milano (Modificata dalla V Commissione permanente del Senato) (796-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Migliori: « Trasferimento dei vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1780, sito in Milano, ceduto dallo Stato all'Associazione nazionale Cesare Beccaria, in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, su altro suolo di metri quadrati 48.000 che sarà ceduto a detta associazione dal Comune di Milano » (796-B), approvato dalla Camera nella seduta del 17 marzo 1964 e modificato dalla

V Commissione permanente del Senato nella seduta dell'8 ottobre 1964.

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire il Relatore, onorevole Longoni.

LONGONI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge sottoposta nuovamente al nostro esame, che riguarda il trasferimento dei vincoli in favore dello Stato esistenti nel terreno di metri quadrati circa 1.780, sito in Milano, ceduto dallo Stato all'Associazione nazionale Cesare Beccaria, in applicazione del regio decreto-legge 5 luglio 1925, n. 1180, su altro suolo di metri quadrati 48.000 che sarà ceduto a detta Associazione dal Comune di Milano, è già stata approvata all'unanimità dalla nostra Commissione, nella seduta del 17 marzo 1964. Essa però giunge nuovamente a noi, modificata dal Senato, perché, in quella sede, l'onorevole rappresentante del Governo, dopo aver constatato che il trasferimento dei vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1780, su altro suolo di metri quadrati 48.000, previsto nella proposta di legge, era già stato effettuato, ha presentato una proposta di emendamento soppressivo di una parte del primo comma dell'articolo unico e precisamente delle parole: « Il trasferimento dei predetti vincoli sarà effettuato col medesimo atto da stipularsi per la permuta dei sui indicati beni, tra l'Associazione nazionale " Cesare Beccaria " e il Comune di Milano ».

L'emendamento proposto dall'onorevole rappresentante del Governo è stato approvato e l'articolo unico, emendato, ritorna ora dinanzi a noi per l'approvazione.

Debbo far presente che il provvedimento è stato, anche al Senato, approvato all'unanimità.

Non ho quindi che pregare la Commissione di volere anche essa approvare il provvedimento nella sua nuova formulazione, non senza fare notare che esso è degno della massima considerazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della modifica apportata.

SOLIANO. Volevo domandare all'onorevole Relatore quale sia la portata dell'emendamento approvato dal Senato.

LONGONI, *Relatore*. In sede di discussione del Senato, l'onorevole rappresentante del Governo ha dichiarato che il trasferimento di vincoli, oggetto del provvedimento era già stato effettuato e di conseguenza veniva a cadere la parte dell'articolo unico di cui si chiedeva la soppressione. Non vi è quindi alcuna

conseguenza derivante dall'approvazione dell'emendamento.

SOLIANO. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. La nostra Commissione aveva approvato l'articolo unico nel seguente testo:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a trasferire i vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1.780, sito in Milano, alienato dallo Stato all'Associazione nazionale « Cesare Beccaria » con atto 4 agosto 1925, n. 4634 di repertorio, stipulato dall'Intendenza di finanza di Milano in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, sul suolo di metri quadrati 48.000 circa, del pari sito in Milano, che sarà ceduto dal comune di Milano alla stessa Associazione in permuta del predetto terreno di metri quadrati 1.780 e di altri terreni di proprietà della stessa. Il trasferimento dei predetti vincoli sarà effettuato col medesimo atto da stipularsi per la permuta dei su indicati beni, tra l'Associazione nazionale « Cesare Beccaria » e il comune di Milano.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto ».

La V Commissione del Senato ha soppresso l'ultimo periodo del primo comma.

Pongo in votazione tale modifica.

(È approvata).

L'articolo unico rimane, pertanto, così formulato:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato a trasferire i vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1.780, sito in Milano, alienato dallo Stato all'Associazione nazionale " Cesare Beccaria " con atto 4 agosto 1925, n. 4634 di repertorio, stipulato dall'Intendenza di finanza di Milano in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, sul suolo di metri quadrati 48.000 circa, del pari sito in Milano, che sarà ceduto dal comune di Milano alla stessa Associazione in permuta del predetto terreno di metri quadrati 1.780, e di altri terreni di proprietà della stessa.

Il Ministro delle finanze provvederà con proprio decreto all'approvazione del relativo atto ».

Trattandosi di articolo unico sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Roselli: Modificazione alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (1698).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Roselli: « Modificazione alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali », già approvata dalla V Commissione permanente del Senato nella seduta del 1° ottobre 1964.

Il Relatore, onorevole Bima, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. L'articolo unico della proposta di legge del senatore Roselli prevede che alle obbligazioni emesse dalla società concessionaria per la costruzione e l'esercizio delle autostrade siano estese le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, cioè prevede l'ammissione di essi titoli alle stanze di compensazione e quindi la possibilità di ottenere sui titoli stessi anticipazioni dall'Istituto di emissione. Ovviamente, se si accoglie la proposta di legge, viene ad essere facilitato il collocamento delle obbligazioni e quindi risulta facilitato il conseguente finanziamento del piano autostradale per quanto riguarda le opere assegnate alla Società concessionaria del gruppo I.R.I. È da rilevare che una tale facilitazione è già prevista per i titoli delle altre società concessionarie dalla legge 4 novembre 1963, n. 1464, per cui il provvedimento oggi al nostro esame tende solamente ad equiparare la posizione delle obbligazioni della Società concessionaria del gruppo I.R.I. a quelle delle altre società. Per questi motivi il Relatore propone alla Commissione di voler approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Alle obbligazioni emesse dalla Società concessionaria per la costruzione e l'esercizio delle autostrade di cui all'articolo 16 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e assistite dalla garanzia dell'Istituto per la ricostruzione industriale sono estese le disposizioni di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51 ».

Trattandosi di articolo unico, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti tributari per l'agricoltura (Modificato dal Senato) (1284-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti tributari per l'agricoltura », approvato dalla VI Commissione permanente della Camera nella seduta del 1° settembre 1964, e modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 14 ottobre 1964.

Sulle modificazioni apportate dal Senato ha facoltà di riferire il relatore, onorevole Bima.

BIMA, *Relatore*. Il provvedimento riguardante le agevolazioni tributarie per l'agricoltura, da noi approvato, è stato rinviato alla nostra Commissione a seguito di un complesso di emendamenti apportati dal Senato che tendono ad estendere le agevolazioni a favore degli atti di permuta ritenendo che questo negozio giuridico possa trovare frequentemente attuazione e possa così contribuire, specie nel campo delle aziende diretto-coltivatrici, ad eliminare il dannoso fenomeno della dispersione della proprietà. Mi pare che gli emendamenti proposti dal Senato possano essere accettati in quanto completano quello che è lo spirito della legge; pertanto propongo che il testo inviatoci dal Senato sia approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate. L'articolo 1 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 2 nel seguente testo:

« L'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso dei beni immobili a destinazione agricola o di diritti reali su tali immobili di cui agli articoli 1 e 81, lettera c) ed a quelli che vi fanno richiamo, della tariffa allegato A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni, nonché sui trasferimenti delle scorte effettuati unitamente al trasferimento dell'immobile, è dovuta nella misura di lire 1 per ogni cento lire di valore, quando l'acquirente intende compiere sul terreno opere di valorizzazione agraria approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Se l'acquirente non esegue le opere in un termine, non superiore a tre anni, stabilito dallo stesso Ispettorato provinciale, sarà tenuto a corrispondere l'imposta nella misura

ordinaria e una soprattassa pari al doppio di tale imposta.

Per i conferimenti in società di terreni a destinazione agricola e relativi impianti, fabbricati, attrezzature e scorte, l'imposta è dovuta nella misura di cui al primo comma, se il conferimento è riconosciuto utile ai fini del riordinamento e della ricomposizione fondiaria dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le stesse sanzioni si applicano a carico dell'acquirente che muti la destinazione del terreno agricolo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto.

Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tributaria l'acquirente deve produrre, insieme con l'atto per la registrazione, un certificato in carta semplice rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il quale si attesti che trattasi di atto formato a scopo di valorizzazione agraria e si indichi il termine entro cui lo scopo deve essere conseguito. Trascorso tale termine, l'acquirente deve dimostrare, mediante altro certificato del predetto Ispettorato, che furono eseguite le opere di valorizzazione cui l'atto si riferiva. In mancanza di tale giustificazione si applicheranno l'imposta e la soprattassa prevista dal secondo comma.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e all'articolo 8 della legge 17 luglio 1910, n. 491 ».

Il Senato lo ha così modificato:

« L'imposta sui trasferimenti a titolo oneroso dei beni immobili a destinazione agricola o di diritti reali su tali immobili di cui all'articolo 1 ed a quelli che vi fanno richiamo della tariffa allegato A) al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nonché sui trasferimenti delle scorte effettuati unitamente al trasferimento dell'immobile, è dovuta nella misura di lire 1 per ogni cento lire di valore, quando l'acquirente intende compiere sul terreno opere di valorizzazione agraria approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Per gli atti di permuta di beni immobili a destinazione agricola l'imposta è dovuta nella misura di cui al primo comma quando, per ambedue i permutanti, l'atto sia stato posto in essere esclusivamente per la esecuzione, sui beni permutati, di opere di valorizzazione agraria approvate dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Se l'acquirente od i permutanti non eseguono le opere in un termine da stabilirsi

dallo stesso Ispettorato provinciale e non superiore a tre anni saranno tenuti a corrispondere l'imposta nella misura ordinaria e una soprattassa pari al doppio di tale imposta.

Per i conferimenti in società di terreni a destinazione agricola e relativi impianti, fabbricati, attrezzature e scorte, l'imposta è dovuta nella misura di cui al primo comma, se il conferimento è riconosciuto utile ai fini del riordinamento e della ricomposizione fondiaria dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le stesse sanzioni di cui al terzo comma del presente articolo si applicano a carico dell'acquirente o dei permutanti che mutino la destinazione del terreno agricolo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto o dalla permuta.

Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tributaria l'acquirente od i permutanti devono produrre, insieme con l'atto per la registrazione, un certificato in carta semplice rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il quale si attesti che trattasi di atto formato a scopo di valorizzazione agraria e si indichi il termine entro cui lo scopo deve essere conseguito. Trascorso tale termine, l'acquirente od i permutanti devono dimostrare, mediante altro certificato del predetto Ispettorato, che furono eseguite le opere di valorizzazione cui l'atto si riferiva. In mancanza di tale giustificazione si applicheranno l'imposta e la soprattassa prevista dal terzo comma.

Per ottenere l'applicazione dell'agevolazione tributaria i conferenti, di cui al quarto comma del presente articolo, devono produrre, insieme con l'atto per la registrazione, un certificato in carta semplice rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con il quale si attesti che trattasi di un atto formato ai fini del riordinamento e della ricomposizione fondiaria.

Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 24 del testo unico 10 novembre 1905, n. 647, e all'articolo 2 della legge 17 luglio 1910, n. 491 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo del Senato.

(È approvato).

L'articolo 3 non è stato modificato.

SOLIANO. Dichiaro che il Gruppo comunista voterà contro il disegno di legge per i motivi ampiamente svolti nel corso della se-

 IV LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'11 NOVEMBRE 1964

duta che ha preceduto la prima approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge e sulle proposte di legge discusse nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle proposte di legge:

MIGLIORI: « Trasferimento dei vincoli in favore dello Stato esistenti sul terreno di metri quadrati 1.780, sito in Milano, ceduto dallo Stato all'Associazione nazionale Cesare Beccaria, in applicazione del regio decreto-legge 6 luglio 1925, n. 1180, su altro suolo di metri quadrati 48.000 che sarà ceduto a detta associazione dal Comune di Milano » (Modificato dalla V Commissione permanente del Senato) (796-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Senatore ROSELLI: « Modificazione alla legge 24 luglio 1961, n. 729, concernente il piano di nuove costruzioni stradali e autostra-

dali » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1698):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Camera approva).

e del disegno di legge:

«Provvedimenti tributari per l'agricoltura» (Modificato dal Senato) (1284-B):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	20
Voti contrari	8

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelino Paolo, Bassi Aldo, Bertoldi, Bima, Bonaiti, Buzzetti, Carocci, Castellucci, De Ponti, Laforgia, Lenti, Longoni, Loreti, Mussa Ivaldi, Napolitano Francesco, Nicoletto, Patrini, Pella, Raffaelli, Salvi, Scricciolo, Soliano, Terranova Raffaele, Turnaturi, Usvardi, Vespignani, Vicentini, Zugno.

Sono in congedo: Azzaro e Mitterdorfer.

La seduta termina alle 9,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI